



Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente.

Signori Soci,

con l'Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. ("A2A") convocata per il giorno 15 maggio 2017, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2017, viene a scadere il Consiglio di Amministrazione nominato in data 13 giugno 2014.

Siete, pertanto, invitati a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 dello statuto sociale di A2A e dalla normativa vigente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante voto di lista. In ottemperanza a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha espresso - sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine e tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione ("*board review*") riferita all'esercizio 2016 - un parere di orientamento in relazione alla composizione Quali-Quantitativa del futuro Consiglio di Amministrazione. Tale parere è rinvenibile sul sito internet della Società (www.a2a.eu sezione "Governance" – "Assemblee").

Il nominando Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri, anche non Soci, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero almeno pari a due. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (ossia almeno un terzo dei candidati indicati con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero non intero). Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco della Società individuandolo in non più di tre incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco in società quotate, ivi incluso l'incarico in A2A S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà di accordare eventuali deroghe motivate, per casi eccezionali e transitori, che consentano

agli amministratori non esecutivi ed ai sindaci della Società di ricoprire la carica di amministratore non esecutivo e/o di sindaco in una quarta società quotata per un periodo limitato nel rispetto del predetto orientamento.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere presentate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, e pertanto entro le ore 16:30 del 20 aprile 2017, mediante: (i) deposito presso la sede legale della Società, in Brescia, via Lamarmora 230 oppure (ii) invio via fax al numero +39 02 77203924, in questo caso indicando nel messaggio di accompagnamento l'identità del soggetto che procede al deposito nonché il recapito telefonico e di telefax del mittente oppure (iii) invio all'indirizzo di posta elettronica a2a@pec.a2a.eu, in questo caso indicando nel messaggio di accompagnamento l'identità del soggetto che procede al deposito nonché il recapito telefonico e di posta elettronica del mittente. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet www.a2a.eu e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 24 aprile 2017. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino alle ore 16:30 del 23 aprile 2017, e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ossia allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste devono essere corredate:

(i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 24 aprile 2017;

(ii) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con tali soggetti, tenendo altresì conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Vi invitiamo, quindi, ad assumere le determinazioni in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente, esprimendo un voto su una lista tra quelle presentate e pubblicate in conformità alle disposizioni normative e statutarie.